



COMUNE DI GONNOSCODINA

Provincia di Oristano

Gonnoscodina, 15.12.2023

Spett.le operatore economico

OGGETTO: Sondaggio di Mercato – "Riqualificazione dell'area sportiva – C.U.P. F32H23000560004 – Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la Progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione - Affidamento diretto - (Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)

Il soggetto in indirizzo è invitato a partecipare al presente sondaggio di mercato al fine di acquisire un preventivo di spesa per l'esecuzione dei seguenti servizi tecnici:

- ✓ progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
- ✓ direzione lavori e contabilità;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- ✓ redazione certificato di regolare esecuzione;

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 183'600.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.8424%	
Grado di complessità [G]: 1.15	
Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.	
Specifiche incidenze [Q]:	

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	2'060.34 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	228.93 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]	457.85 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	1'602.49 €
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]	114.46 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]	228.93 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	5'265.31 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	915.71 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	1'602.49 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	457.85 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	1'602.49 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	1'373.56 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]	457.85 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	686.78 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	457.85 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	228.93 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	1'602.49 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	2'976.04 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	915.71 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	457.85 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	457.85 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	2'289.26 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	7'325.65 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	686.78 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 183'600.00 €: QcI.10=0.045	1'030.17 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	915.71 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	5'723.13 €

SOMMANO 42'122.46 €

TOTALE PRESTAZIONI 42'122.46 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese forfettarie	10'530.62 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	10'530.62 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
-------------	---------

	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	42'122.46 €
Spese ed oneri accessori	10'530.62 €
TOTALE CORRISPETTIVO	52'653.08 €
Diconsi euro cinquantaduemila-seicentocinquantatre/08.	

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	52'653.08 €
TOTALE DOCUMENTO	52'653.08 €

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese forfettarie	
Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali a base di gara. [25% * 42'122.46 €]	10'530.62 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	10'530.62 €
	S.E.&O.

Si precisa che:

- i partecipanti devono sottoscrivere apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione comunale di Setzu in violazione del divieto di pantouflage;
- la violazione del divieto di pantouflage consiste nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,

- Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si segnala un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in risposta ad un quesito rivolto da un'amministrazione locale. Nel parere il MIMS ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali". Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (art.47, comma 2)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo Rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti (art. 47, comma 3)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 4)

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si individuano altresì i seguenti requisiti necessari dell'offerta:

a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- il preventivo di spesa dovrà essere fornito sotto forma di prezzo a corpo (IVA esclusa) tramite schema di parcella precisando che:

1. ai sensi della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. (23G00051) (GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023), sono nulle:

- le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche. Sono ammessi ribassi solamente sull'importo delle spese che, in ogni caso, debbono essere congrue all'incarico affidato;
- le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese, o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso
- le clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che: riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, l'anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso, la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura, la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell'eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati; la precisazione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l'utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione etc. Nulla pure la clausola che riconosce all'avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al detto importo.
- In ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il resto delle pattuizioni.

- il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dei servizi specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i servizi in oggetto con specifico provvedimento.

In caso di affidamento l'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 94, 95, 98, 100 e 103 del D,Lgs. n. 36/2023.

Si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Baldovino Incani